



REGIONE CALABRIA

Regolamento Regionale del 25 maggio 2011, n. 6

Modifica al regolamento regionale 26 gennaio 2005, n. 1. Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla legge regionale 9 febbraio 2004 n. 3.

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale n. 11 del 05/11/2013.

***Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. _____ del
_____ .***

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL
PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.**

Modifica al regolamento regionale 26 gennaio 2005, n. 1. Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla legge regionale 9 febbraio 2004 n. 3.

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale n. 11 del 05/11/2013).

CAPO I
Finalità e disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. Nell'ambito delle finalità e degli stanziamenti di cui alla Legge regionale n. 3 del 9 febbraio 2004 - Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale - di seguito legge - la Regione Calabria assegna contributi a soggetti compresi tra quelli specificati all'articolo 3 della legge, che svolgono attività teatrali in via continuativa e con carattere di professionalità.

2. Le finalità generali individuate dalla legge si esplicano attraverso il perseguimento degli obiettivi di seguito specificati, che trovano nel presente regolamento gli opportuni strumenti e modalità di attuazione:

a) la promozione e l'equilibrata diffusione della cultura teatrale sul territorio calabrese, volta al riequilibrio territoriale, così come richiamato dall'articolo 1 comma 2 della legge;

b) la creazione di un organico sistema di rapporti in cui realtà pubbliche e private, Enti locali e istituzioni culturali, scolastiche e universitarie interagiscano nell'opera di programmazione e diffusione delle attività teatrali sul territorio;

c) lo sviluppo artistico, professionale e produttivo del settore in un'ottica generale di valorizzazione e costante rinnovamento del repertorio teatrale italiano, con particolare riguardo a quello proposto da autori residenti nell'ambito regionale e comunque da autori che riflettano la cultura calabrese, favorendo la diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, mediante iniziative di reciproca ospitalità;

d) la fruizione dello spettacolo teatrale da parte di fasce sempre più ampie di pubblico, riservando un'attenzione particolare alla maturazione culturale e artistica delle giovani generazioni;

e) la valorizzazione, attraverso le modalità proprie del teatro, del patrimonio di storia e cultura della regione, con uno specifico interesse per i processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio calabrese, così come richiamato dall'articolo 1 comma 4 della legge;

f) la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico;

g) l'incentivazione delle attività teatrali di recente formazione professionale per il personale artistico e tecnico.

h) l'incentivazione delle attività teatrali di recente formazione, la sperimentazione e la ricerca.

2. L'azione di sostegno della Regione Calabria viene attuata in un'ottica di programmazione pluriennale, così come indicato nell'articolo 10 della legge. L'articolazione degli interventi a favore delle attività teatrali si basa pertanto sulla valutazione delle attività svolte dai soggetti teatrali nell'ambito di articolati e organici progetti culturali a carattere triennale.

Art. 2
Criteri di ammissione a contributo

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di sostenere le attività caratterizzate da continuità artistica e professionale, in coerenza con il disposto dell'articolo 1, comma 1, sono ammessi alla fase istruttoria i soggetti teatrali di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2004 legalmente costituiti da almeno due anni, con sede in Calabria, nel corso dei quali abbiano svolto una comprovata attività continuativa ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2004, che abbiano presentato domanda di contributo nei modi e termini stabiliti nel successivo articolo 3.

2. Per attività continuativa si intende la realizzazione nel corso dell'anno solare di:
- progetto produttivo con particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiane e calabrese, al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell'identità regionale;
 - bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzia autonomia gestionale e aspetti organizzativi;
 - contemporaneo ed adeguato sostegno da parte degli Enti locali;
 - almeno 40 recite di propri spettacoli nell'ambito regionale, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della S.I.A.E.;
 - almeno 300 giornate lavorative, assicurando agli elementi impiegati il rispetto delle norme in materia di previdenza ed assistenza;
 - possesso dei requisiti attestanti il valore artistico del soggetto teatrale.
3. Tali parametri quantitativi e qualitativi costituiscono requisiti minimi indispensabili per l'accesso ai benefici di cui al presente regolamento, con eccezione per i soggetti di cui all'articolo 10 "Sistema delle Residenze".

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. Le domande di contributo devono essere presentate entro e non oltre il 31 marzo del primo anno del triennio di programmazione, unitamente alla seguente documentazione ed utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione¹ :
- progetto artistico triennale di attività e relativo preventivo finanziario;
 - copia conforme all'originale dell'atto costitutivo, dello statuto nonché dell'elenco dei soci. Qualora tale documentazione sia in possesso della Regione, il richiedente ha l'onere di indicare l'atto di trasmissione dei documenti da presentare.
2. La domanda di contributo deve essere presentata direttamente o a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando sul plico "Domanda di contributo. Settore Teatro L.R. n. 3/04".

Art. 4

Erogazione dei contributi

1. I contributi vengono assegnati nel primo anno del triennio di programmazione, con provvedimento della Giunta regionale nel rispetto dei vincoli e dei parametri individuati dalla legge regionale n. 3/04 e dal presente regolamento, relativi agli specifici Settori di attività. L'erogazione dei contributi assegnati avviene con provvedimento del Dipartimento regionale competente.
2. I soggetti beneficiari di contributo a nonna del primo comma sono tenuti a presentare i progetti annuali dettagliati di attività del Progetto artistico triennale, relativi al secondo e terzo anno del triennio di programmazione, rispettivamente, entro il 31 ottobre del primo e del secondo anno, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione.
3. I contributi vengono erogati in due quote:
- la prima quota in acconto, pari all'80% del contributo ammesso e finanziato, previa richiesta, entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione;
 - la seconda quota a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo dell'anno di riferimento, che, a pena di decadenza, deve essere presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo e previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività previste nel progetto annuale di attività (art. 5 del presente regolamento). Al fine dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari devono, altresì, presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento:
- A) una dichiarazione, redatta in conformità agli artt. 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante i seguenti dati relativi al precedente anno di attività ammessa a finanziamento:
1. numero delle giornate lavorative;
 2. numero delle giornate recitative;
 3. titolo delle nuove produzioni e coproduzioni e relative repliche;
 4. titolo delle riprese e relative repliche;
 5. numero di spettatori agli spettacoli propri;

¹ Alinea modificato dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 11 del 5 novembre 2013

6. numero di spettatori agli spettacoli ospiti;
 7. altre attività (laboratori, convegni, attività editoriali, rassegne, festival, ecc.);
 8. uscite articolate in voci di spesa relative alla gestione della compagnia e della sala teatrale, all'allestimento degli spettacoli, all'ospitalità e ad altre attività complementari;
 9. entrate articolate in contributi e incassi.
- B) D.U.R.C.
- C) attestazione liberatoria rilasciata dall'Ente nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) comprovante l'assolvimento degli obblighi contributivi dell'anno precedente.
- D) Copia delle distinte d'incasso dell'anno precedente, vistate dalla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), relative agli spettacoli propri e ospiti.

Art. 5

Verifiche amministrativo contabili, decadenze e sanzioni

1. Al fine di accertare la veridicità dei dati forniti, la regolarità dei bilanci e l'avvenuta realizzazione dell'attività teatrale sovvenzionata, la Regione Calabria procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, accedendo a documentazione conservata presso il beneficiario, e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.
2. Il Dipartimento regionale competente qualora dalla verifica si rilevi:
 - una maggiore spesa in misura pari o superiore al 15 per cento rispetto a quanto preventivato nel progetto triennale, può disporre l'assegnazione di quote integrative proporzionali sul contributo previsto per l'anno in corso, compatibilmente con la disponibilità di risorse conseguente a un incremento dello stanziamento del capitolo di competenza, ad economie accertate o a recuperi di somme erroneamente percepite;
 - una minore spesa in misura pari o superiore al 15 per cento rispetto a quanto preventivato nel progetto triennale, provvede a disporre la proporzionale riduzione del contributo previsto nell'anno in corso;
 - una sopravvenuta mancanza dei requisiti di accesso, provvede a disporre la decadenza dal beneficio.
3. Il Dipartimento competente adotta il provvedimento di revoca del contributo, con conseguente recupero di quanto erogato, nell'ipotesi di:
 - produzione di dichiarazioni e/o di documenti anche contabili non veritieri;
 - mancata produzione delle dichiarazioni e documenti richiesti a norma del precedente art. 4;
 - riscontrate modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza che le stesse siano state previamente comunicate e autorizzate dall'amministrazione regionale.

Art. 6

Valutazione quantitativa e qualitativa

1. Ai fini di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 3 del 2004:
Costituiscono elementi per la valutazione artistico-qualitativa:
 - a) la validità del progetto artistico;
 - b) la direzione artistica con comprovante capacità professionali, autonoma ed esclusiva;
 - c) la presenza di momenti di informazione e preparazione all'evento idonei a favorire lo sviluppo della cultura teatrale;
 - d) la qualificata attività di documentazione e di diffusione, anche editoriale, dell'attività teatrale;
 - e) la creazione di rapporti stabili con scuole ed Università per l'accrescimento della cultura teatrale anche con riferimento allo svolgimento di laboratori teatrali ed attività formative destinati alle fasce economicamente disagiate;
 - f) il rapporto fra entrate da attività o da erogazione di terzi e contributo regionale.
 - g) distribuzione delle produzioni in circuiti nazionali ed esteri o iniziative teatrali di particolare rilievo;
 - i) numero degli spettatori paganti.Costituiscono elementi per la valutazione quantitativa:
 - a) il numero di giornate recitative;
 - b) il numero di giornate lavorative;
 - c) il numero di lavoratori impiegati stabilmente;
 - d) il numero di lavoratori impiegati temporaneamente.Costituiscono titoli di preferenza:
 - a) i progetti che prevedono allestimenti di spettacoli di autori calabresi;

- b) la distribuzione degli spettacoli e le produzioni realizzate o presentate in più province della regione entro un biennio dalla prima rappresentazione;
- c) la realizzazione di almeno il 50 per cento della propria attività sul territorio calabrese;
- d) le iniziative di riduzione e/o contenimento del prezzo del biglietto d'ingresso agli spettacoli;
- e) l'impiego di lavoratori calabresi.

2. Gli elementi e titoli di preferenza di cui al precedente comma sono, altresì, utilizzabili dal Dipartimento regionale per la valutazione dei requisiti b) e g) dell'art. 5 della legge regionale n. 3 del 9 febbraio 2004, in quanto compatibili. Il Dipartimento regionale potrà chiedere in merito un parere al Comitato di esperti nominato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 3 del 9 febbraio 2004.

CAPO II Settori teatrali

Art. 7 Attività teatrale stabile

1. Per attività teatrale stabile si intende l'attività di interesse pubblico, così come definita e articolata nella normativa statale in materia, contraddistinta da una progettualità integrata di produzione, ricerca, attività formativa, promozione e ospitalità e da specifiche finalità artistiche, culturali e sociali.

2. Fermo restando il perseguimento di obiettivi di carattere generale, quali:

- a) la promozione della cultura teatrale intesa sia come linguaggio specifico che come elemento di interconnessione con altre forme di espressione artistica;
- b) lo sviluppo di un organico sistema di rapporti e di scambi con qualificate realtà teatrali e culturali regionali, nazionali e internazionali;
- c) un'equilibrata diffusione delle attività di promozione della cultura teatrale sull'intero territorio, in collaborazione con le altre strutture calabresi, con particolare riferimento alle aree nelle quali si rileva una inadeguata presenza di iniziative.

I teatri stabili, ciascuno secondo la propria specificità e il proprio ambito di intervento, devono operare riservando la necessaria attenzione alla realtà teatrale calabrese, alle sue esigenze di crescita e di sviluppo, alla salvaguardia delle tradizioni e della lingua calabrese, ai soggetti che vi operano, anche stimolando e favorendo comuni progettualità con organismi professionali e singoli artisti.

3. A tal fine i piani di intervento elaborati dai teatri stabili devono prevedere tra l'altro:

- a) collaborazioni produttive con soggetti teatrali calabresi;
- b) messa a disposizione di spazi per prove e rappresentazioni e fornitura di supporti e assistenza tecnica per le compagnie e gli artisti calabresi;
- c) realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;
- d) creazione di stabili rapporti con l'Università e le istituzioni scolastiche, e in particolare con quelle che, per le proprie finalità, costituiscono necessari e qualificati punti di riferimento, quali il Dipartimento per le Arti, la Musica e lo Spettacolo (DAMS), le Accademie di Belle Arti e i Conservatori di Musica;
- e) valorizzazione del patrimonio di storia e di cultura della Regione;
- f) attenzione ai processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio calabrese.

Art. 8 Compagnie teatrali

1. La Regione Calabria riconosce il ruolo rivestito dalle Compagnie all'interno del sistema teatrale calabrese, volto alla valorizzazione e al rinnovamento del repertorio teatrale italiano e calabrese, alla diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, nonché allo sviluppo professionale e produttivo del settore.

2. La Regione sostiene le Compagnie teatrali la cui attività è improntata a criteri di professionalità artistica e gestionale, di continuità del nucleo artistico nonché a modalità operative basate su articolati e organici progetti culturali che contemplino la presenza di attività di produzione teatrale propria, aggiornamento e perfezionamento professionale, diffusione della cultura teatrale.

Art. 9

Circuiti teatrali regionali

1. La Regione Calabria promuove e sostiene la realizzazione dei Circuiti teatrali regionali, intesi come elemento rilevante per una politica di riequilibrio e di omogenea diffusione delle attività teatrali e per un loro effettivo radicamento sul territorio, nonché per un organico sviluppo del sistema produttivo teatrale calabrese.

2. A tal fine l'attività dei Circuiti teatrali regionali deve essere finalizzata ad una precisa progettualità indirizzata:

- a) alla creazione di relazioni salde e costruttive con i diversi referenti territoriali;
- b) alla definizione di articolate programmazioni che contemplino un'equilibrata presenza delle diverse forme di espressività teatrale;
- c) alla interazione con le realtà e le esperienze esistenti;
- d) allo sviluppo di proficui rapporti di collaborazione con le strutture produttive calabresi.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 gli organismi, se costituiti secondo la disciplina nazionale vigente, cui afferisce la gestione dei Circuiti teatrali regionali, sono tenuti a elaborare e presentare alla Regione Calabria documenti programmatici triennali con l'individuazione di linee di indirizzo e di intervento volte a:

- a) instaurare rapporti funzionali con le diverse realtà locali (Enti locali, istituzioni scolastiche e culturali) per la definizione di linee guida secondo le quali orientare il programma artistico, nonché per la messa a disposizione, ove necessario, di idonei supporti tecnici necessari a consentire una efficiente gestione degli spazi teatrali;
- b) prevedere, all'interno delle singole programmazioni, un'adeguata presenza di produzioni realizzate da soggetti teatrali calabresi, anche al fine di consentire una più approfondita conoscenza della realtà teatrale regionale da parte del pubblico;
- c) promuovere, nella definizione delle stagioni, la conoscenza dei linguaggi teatrali, intesi nella loro più ampia accezione e con un'adeguata attenzione per le esperienze di carattere multidisciplinare;
- d) prevedere la realizzazione di attività collaterali quali, a titolo esemplificativo, conferenze e incontri con gli artisti, prove aperte, attività di laboratorio, indirizzate alla promozione della cultura teatrale, in particolare nei confronti delle giovani generazioni.

4. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono:

- a) progetto di attività che comprenda la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative;
- b) dette giornate recitative dovranno essere:

1° Articolate su almeno dieci piazze.

2° Distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia.

3° Effettuate in sale teatrali oltre che munite delle prescritte autorizzazioni anche idonee agli spettacoli teatrali, con capienza non inferiore a centocinquanta posti.

Art. 10

Sistema delle Residenze

1. Al fine di favorire una equilibrata diffusione della cultura e dell'arte teatrale sul territorio calabrese nonché di giungere alla creazione di un organico sistema teatrale regionale in cui interagiscono realtà pubbliche e private, la Regione Calabria promuove e sostiene la diffusione e il radicamento di residenze multidisciplinari.

2. Per residenza multidisciplinare si intende la permanenza di un soggetto teatrale di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. n. 3 del 2004, con esclusione dei Teatri Stabili così come definiti all'articolo 12, comma 2 del D.M. 470/1999 e successive modificazioni, in un ambito territoriale omogeneo, facente capo a uno o più Comuni, il cui rapporto con l'Ente locale sia regolato da una specifica convenzione, valida per un triennio e rinnovabile, che preveda:

- a) la disponibilità, da parte dell'ente locale, di uno o più spazi idonei allo svolgimento di attività di spettacolo aperti al pubblico;
- b) la disponibilità, da parte del soggetto teatrale, di una adeguata struttura amministrativa, tecnica e artistica;
- c) la realizzazione di un qualificato progetto che si diversifichi dall'attività ordinaria svolta dal soggetto teatrale richiedente e che sia atto a rispondere alle necessità di crescita sociale e culturale della comunità locale, caratterizzato da uno stretto rapporto fra il soggetto artistico e la realtà territoriale interessata, dall'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo e dell'espressività artistica, che comprenda:

- 4) l'allestimento di almeno una produzione teatrale all'anno, coerente con le linee culturali e progettuali definite dalla programmazione triennale;
 - 5) l'organizzazione di un'articolata e qualificata attività di ospitalità, che sia coerente con le linee progettuali della residenza e che rivolga una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e a forme espressive multidisciplinari; nel caso in cui nel territorio interessato esista già una stagione di ospitalità consolidata, questa non viene considerata parte del progetto, se non nel caso in cui sia, per contenuto e articolazione, strettamente correlata al perseguimento degli obiettivi della residenza;
 - 6) l'individuazione di forme di collaborazione e/o coordinamento con progetti di diffusione delle attività di spettacolo, già in corso di attuazione sul territorio considerato, quali ad esempio i circuiti regionali dello spettacolo;
 - 7) la realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;
 - 8) la creazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato;
 - 9) l'attenzione al patrimonio culturale locale;
 - 10) l'attenzione ai processi di integrazione culturale;
 - 11) la definizione dei reciproci diritti e obblighi assunti dai contraenti per il periodo oggetto della convenzione.
3. L'istanza di sostegno regionale dei progetti di residenza deve essere presentata dal soggetto teatrale, ai sensi dell'articolo 2, unitamente alla convenzione che regola i rapporti con gli enti locali interessati.
4. La Regione Calabria, sulla base delle risorse disponibili, sostiene le residenze multidisciplinari, assegnando ai soggetti teatrali un contributo complessivo congruo in rapporto a quanto stanziato dagli Enti Locali, da erogarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3.
5. Coerentemente con l'obiettivo di favorire un'equilibrata diffusione territoriale delle attività teatrali e tenuto conto che la parte prevalente delle Compagnie teatrali professionali ha sede legale e operativa nei capoluoghi di provincia, il contributo regionale interviene in misura percentualmente maggiore sui progetti di residenza multidisciplinare realizzati al di fuori di tale ambito.

CAPO III

Interventi strutturali

Art. 11

Finanziamenti per Restauri

1. La Regione può concedere incentivi finanziari, previo approvazione di un'apposita Commissione nominata dal Dipartimento, per spese relative al Restauro, all'Adeguamento e alla Qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività teatrali sulla base dei seguenti elementi:
- a) la licenza di esercizio intestata al richiedente il finanziamento, ove prevista dalla Legge, ovvero altro documento attestante la titolarità dell'esercizio;
 - b) teatri con capienza non inferiore a centocinquanta posti;
 - c) relazione illustrativa su obiettivi e finalità culturali da perseguire con l'intervento;
 - d) progetto tecnico di massima dell'intervento di restauro, di adeguamento e di qualificazione di sedi.
- 1.1. Per quanto riguarda gli interventi sugli immobili, la domanda dovrà essere presentata congiuntamente dal proprietario dell'immobile e dal soggetto che lo ha in gestione, specificando chi realizza direttamente l'intervento e garantendo la continuità della destinazione d'uso. Particolare attenzione sarà data a quei soggetti teatrali, legalmente costituiti da almeno due anni, con sede in Calabria, nel corso dei quali abbiano svolto una comprovata attività continuativa.
- 1.2. Per quanto concerne le attrezzature, la domanda potrà essere presentata dal soggetto che ha in gestione la sede.
- 1.3. Gli Enti locali dovranno inviare la documentazione corredata dalla deliberazione di approvazione del progetto esecutivo.
- 1.4. I soggetti privati, per interventi sugli immobili dovranno allegare alla domanda di contributo copia della concessione edilizia o della richiesta di asseverazione, se dovuta.
2. Criteri fondamentali per la valutazione delle domande di contributo in questo settore sono:
- 2.1. La reale incidenza dell'intervento sul sistema regionale dello spettacolo, potenziandone la capacità di produzione, distribuzione e promozione nei vari settori.
 - 2.2. Il grado di esecutività dei lavori, da dimostrare in sede di domanda con atti amministrativi e documentazione tecnica e finanziaria, garantendo comunque l'inizio dei lavori entro l'anno in corso e rendendo pertanto immediatamente erogabile l'acconto dell'eventuale contributo regionale.

- 2.3. La priorità al completamento di lavori già iniziati, anche con il contributo regionale su diversi stralci.
- 2.4. La priorità a interventi già iniziati nell'anno precedente alla domanda, relativamente alle spese sostenute a cominciare da gennaio dell'anno in corso.
3. I contributi verranno assegnati nell'ambito della disponibilità del bilancio regionale e comunque per come previsto dalla legge e saranno liquidati nel seguente modo:
- 3.1. I contributi a favore di soggetti pubblici verranno liquidati:
- a) per il 30% in acconto a presentazione della delibera di approvazione del progetto contenente l'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria dell'intero costo dell'opera ammessa a finanziamento regionale e di copia del verbale di consegna lavori;
 - b) il restante 70% sulla base dei certificati di pagamento degli stati di avanzamento regolarmente vistati.
- 3.2. I contributi a favore di soggetti privati in un'unica soluzione a presentazione, da parte del beneficiario, del certificato di avvenuta esecuzione dei lavori reso dall'Ente territorialmente competente in base all'ubicazione della struttura ammessa a contributo, e della documentazione di spesa consistente nella copia delle fatture quietanzate.
4. Nel caso di acquisto di attrezzature tanto per i beneficiari pubblici che privati, la liquidazione dei contributi avverrà in un'unica soluzione a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione della fornitura, attestata dal beneficiario, sulle fatture emesse con indicazione della struttura per la quale le forniture stesse sono state ammesse a contributo.
5. Ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge il finanziamento non potrà superare il 50% dell'intero importo dell'intervento, restando a carico del richiedente l'ulteriore 50%.

Art. 12 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il Regolamento regionale 26 gennaio 2005, n. 1 "Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla Legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3".
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.